

Confindustria

Nota di approfondimento Dlgs 151/2015 - INAIL

Il Decreto (all'articolo 21) ha apportato diverse modifiche in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Di seguito un dettaglio delle modifiche più significative.

✓ **Elementi per il calcolo del premio in modalità telematica – modifica art. 28 DPR 30/06/1965**

Il comma 1, lett a) dell'art. 21 prevede che l'INAIL renda disponibili al datore di lavoro in modalità telematica sul proprio sito, entro il 31 dicembre, gli elementi necessario per il calcolo del premio assicurativo. Prima delle modifiche l'INAIL comunicava direttamente al datore di lavoro gli elementi necessari per il calcolo. L'INAIL, entro il 23 novembre prossimo, definirà le modalità di fruizione del servizio.

✓ **Denuncia infortuni e malattie professionali – certificato medico – modifica art. 53 DPR 30/06/1965**

Il comma 1, lett b) dell'art. 21 prevede che, sia in caso di infortunio che di malattia professionale, il datore di lavoro effettui la denuncia, con le modalità fin ora previste ma trasmettendo non più il certificato medico ma i soli "riferimenti" del certificato medico. Questo, infatti, deve essere trasmesso per via telematica all'INAIL, direttamente dal medico certificatore o dalla struttura sanitaria competente.

La disposizione, come le seguenti, propone – superando le attuali previsioni – di estromettere il datore di lavoro dalla procedura di denuncia di malattia professionale in quanto il lavoratore non sarà più tenuto ad inviare il certificato al datore di lavoro e questo dovrà solo inviare la denuncia con riferimento ad un certificato già trasmesso all'Istituto. In questo modo, essendo l'Istituto già venuto a conoscenza di tutti gli elementi necessari, potrebbe addirittura prescindere dalla denuncia del datore di lavoro. I contenuti del certificato medico, al contrario, rappresentano per il datore di lavoro un elemento ai fini prevenzionali e ai fini della difesa sia in sede amministrativa che in giudizio.

Questa disposizione avrà efficacia a decorrere dal centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto in esame.

✓ **Obbligo rilascio del certificato medico – modifica art. 53 DPR 30/06/1965**

Il decreto in esame prevede (all'art. 21, comma 1, lett b), punto 5) l'aggiunta di un comma, alla fine dell'art. 53 del DPR, secondo cui qualunque medico (che presti la prima assistenza ad un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale) è obbligato a rilasciare il certificato medico al lavoratore e a trasmetterlo per via telematica all'INAIL.

È, inoltre, previsto che i "dati" delle certificazioni siano resi disponibili dall'INAIL in modalità telematica ai soggetti obbligati ad effettuare la denuncia. Non si comprende di quali dati si tratti. Laddove questi fossero inidonei a consentire al datore di lavoro la piena conoscenza di tutti gli elementi in precedenza assicurati dalla previsione dell'art. 53, si verificherebbe una violazione dei diritti di difesa, oltre a privare il datore di lavoro di elementi utili ai fini prevenzionali.

Questa disposizione avrà efficacia a decorrere dal centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto in esame.

- ✓ **Comunicazione infortunio autorità di pubblica sicurezza – modifica art. 54 DPR 30/06/1965**
Il comma 1, lett c) dell'art. 21 semplifica, in caso di infortunio, l'obbligo di trasmissione all'autorità locale di pubblica sicurezza, prevedendo la comunicazione solamente per infortuni di durata superiori a trenta giorni anziché a tre giorni, come era in precedenza. Inoltre, tale adempimento di intende assolto con l'invio telematico all'INAIL della denuncia di infortunio. La previsione, in un ottica di semplificazione, pone a carico INAIL l'adempimento ed esonera, quindi, il Datore di lavoro dall'invio all'autorità di pubblica sicurezza.
Questa disposizione avrà efficacia a decorrere dal centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto in esame.

- ✓ **Abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni**
Il comma 4 dell'art. 21 prevede, in chiave di semplificazione, che a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto, è abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni. Con l'introduzione di questa disposizione è, quindi, anticipata la soppressione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni, già stabilita dal Dlgs 81/08 e connessa alla prossima emanazione del decreto istitutivo del sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP).